

**IN BREVE:**

1. La Legge di Bilancio 2024: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese;
2. La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024;
3. La detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno;
4. Nuove aliquote IRPEF per il 2024;
5. Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche;
6. Scadenza sospesa per la comunicazione dei dati del titolare effettivo;
7. Obbligo di fatturazione elettronica esteso dal 2024;
8. Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati;
9. Dal decreto "Adempimenti" novità per dichiarazioni e versamenti 2024;
10. Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024;
11. Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024;
12. Deducibilità compensi amministratori;
13. Aiuti di Stato: il massimale "de minimis" sale a 300.000 euro dal 2024;
14. Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024.

**APPROFONDIMENTO:**

Legge di Bilancio 2024: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese.

## IN BREVE

### **1. Legge di Bilancio 2024: le novità per contribuenti e imprese**

*Legge 30 dicembre 2023, n. 213*

Nella giornata del 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

*Vedi l'Approfondimento*

### **2. La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024**

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

**L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.** In

alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

*Vedi l'Approfondimento*

### **3. La detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno**

La regola generale in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti prevede che **la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese**, ma l'ultima parte dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'**eccezione** di fondamentale importanza: la disposizione **non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

### **4. Nuove aliquote IRPEF per il 2024**

*D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216*

In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale sono stati **ridotti gli scaglioni**

**IRPEF da quattro a tre**, con le seguenti aliquote:

- **23%**, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- **35%**, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- **43%**, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, alle spese per l'istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).

### **5. Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche**

*D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209*

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023) è stato approvato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), d), e) ed f) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega di riforma fiscale) in tema di rapporti internazionali.

Si segnala che l'art. 1 del Decreto revisiona i criteri validi per l'attribuzione della **residenza fiscale delle persone fisiche**. La nuova versione dell'art. 2, comma 2, del TUIR è ora la seguente: "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti **le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti**. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, **le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente**".

L'art. 5 del Decreto si occupa invece del regime dei **lavoratori impatriati**, introducendo un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50% (ridotta al 40% in casi particolari) e

modificando le condizioni di accesso, soprattutto per i trasferimenti di lavoratori infragruppo. Il periodo minimo di permanenza in Italia sarà di 4 anni.

### **6. Scadenza sospesa per la comunicazione dati del titolare effettivo**

*TAR Lazio, ordinanza 7 dicembre 2023, n. 15566*

Con ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), rispondendo al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari, ha:

- a. **sospeso l'efficacia** del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 236 del 9 ottobre 2023;
- b. fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024.

Slitta quindi **a data da destinarsi**, per chi non avesse già provveduto, la **scadenza originariamente prevista per lunedì 11 dicembre 2023**.

### **7. Obbligo di fatturazione elettronica esteso dal 2024**

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà **tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelli con ricavi e compensi fino a 25.000 euro, che fino al 31 dicembre 2023 ne erano esclusi**.

Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/1991.

### **8. Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati**

*D.L. 29 dicembre 2023, n. 212*

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 dicembre 2023, ha approvato il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul "Superbonus 110%", **sarà riconosciuto il credito d'imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023**; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano

le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri "Superbonus 110%" che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno **specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024**. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l'uso improprio dei **bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il numero degli interventi sottoposti all'agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito**, salvaguardano la tutela delle

persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto "bonifico parlante".

### ***9. Dal decreto "Adempimenti" novità per dichiarazioni e versamenti 2024***

Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (cosiddetto decreto "Adempimenti"). Il decreto punta a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di versamento.

Proponiamo in sintesi alcune novità già in vigore per gli adempimenti e versamenti da effettuare nel 2024.

**Nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi** – Le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 settembre 2024, invece che entro il 30 novembre. Per i soggetti IRES aventi anno di imposta non coincidente con l'anno solare, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, invece che entro l'undicesimo.

**Nuovi termini per effettuare i versamenti** – Saldi e primi acconti

potranno essere rateizzati con una rata in più rispetto al passato. Tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima entro il 16 del mese, fino al 16 dicembre.

**Parziale semplificazione di alcuni quadri delle dichiarazioni** – Con riferimento ai crediti di imposta:

- viene stabilito il principio di non indicazione se utilizzabili esclusivamente tramite compensazione con modello F24;
- ma sono confermati tutti gli obblighi di indicazione degli Aiuti di Stato, nonché gli obblighi di indicazione di quei crediti di imposta per i quali sia richiesto il monitoraggio in osservanza di altre disposizioni.

L'art. 15 del Decreto prevede inoltre che per beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso tracciabile per tutte le operazioni effettuate non avranno più l'obbligo di indicazione degli estremi dei conti bancari, postali, ecc. nei dichiarativi,

attualmente previsto dall'art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011.

### **10. Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024**

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che + **può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale** soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano



naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

### **11. Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024**

Ricordiamo che **sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino** i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

### **12. Deducibilità compensi amministratori**

I compensi agli amministratori di società e di enti sono **deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato** (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

### **13. Aiuti di Stato: il massimale "de minimis" sale a 300.000 euro dal 2024**

*Regolamento UE 13 dicembre 2023, n. 2023/2831*

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento "de minimis" (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l'importo massimale che può ricevere un'azienda secondo il regime "de minimis" sale da 200.000 euro a **300.000 euro in tre anni**. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

### **14. Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024**

Per coloro che beneficiano del regime forfetario è il momento di assicurarsi di

poter continuare a usufruire di questo regime. D'altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2024.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell'anno si è rispettato il **limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro**.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di **partecipazioni in società di persone o associazioni professionali**. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell'anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece **quote di società a responsabilità limitata**, è importante verificare due condizioni:

- se si "controlla" una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).
- se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare

l'ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario.

**Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.**

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest'ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.



## APPROFONDIMENTO

### **LEGGE DI BILANCIO 2024: MISURE E AGEVOLAZIONI FISCALI PER CONTRIBUENTI E IMPRESE**

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 - Suppl. Ordinario n. 40 - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

#### **PERSONE FISICHE**

##### **Fondo di garanzia prima casa**

È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2024, la **possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%**, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie con specifici requisiti.

##### **Tassazione fringe benefits**

Per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le

somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di cui sopra è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

##### **Cessione immobili superbonus**

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, **se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori**, genera una **plusvalenza imponibile** ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l'IRPEF o l'imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

- se i lavori sono conclusi **da non più di 5 anni** rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
- se i lavori sono conclusi **da più di 5 anni** rispetto alla data di cessione e si è

usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- sono **esclusi dalla tassazione** gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.

## IMPRESE

### Plastic tax e Sugar tax

È **posticipata al 1° luglio 2024** la decorrenza dell'efficacia delle cosiddette plastic e sugar tax.

### PEX

La disciplina della cosiddetta *participation exemption* è **estesa anche ai soggetti non residenti**, in presenza di determinate condizioni e in particolare se risiedono in Stati membri UE o in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

### Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni

È estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle

partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, **posseduti alla data del 1° gennaio 2024**. L'**imposta sostitutiva è pari al 16%**.

### Adeguamento delle rimanenze di magazzino

Le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L'adeguamento potrà essere effettuato mediante l'**eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi**, nonché mediante l'**iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse**. L'adeguamento è condizionato al pagamento di una **imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell'IVA**.

### **Riversamento credito R&S**

Posticipato al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato.

### **Rifinanziamento Legge Sabatini**

Viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Locazioni brevi**

Si è modificato il regime di tassazione previsto per i **contratti di locazione breve**, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

In particolare, è previsto:

- un incremento dal 21% al **26%** dell'aliquota di imposta a "cedolare secca" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di **più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**;
- che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;

- la modifica delle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

### **IVIE e IVAFE**

È previsto l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA si incrementa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi *black list*.

### **Ritenuta sui bonifici**

Dal 1° marzo 2024 è elevata dall'8% all'**11%** la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili ed è estesa agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

### **Riduzione canone RAI**

È ridotto da 90 a 70 euro l'ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l'anno 2024.

### **IVA prodotti infanzia e igiene femminile**

Viene meno l'aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al **10%**, prevista per:

- prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile;
- latte, in polvere o liquido;
- nonché alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti.

### **Tax free shopping**

È ridotto da **154,95 euro a 70 euro** il valore "soglia" per accedere al regime del c.d. "**tax free shopping**". Si ricorda che le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l'applicazione dell'IVA sempre che:

- **i beni escano dal territorio della UE**, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione che comprende sia l'ipotesi di "bagaglio appresso", sia quella di "bagaglio non accompagnato"), entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e che la fattura con il visto della Dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il 4° mese successivo all'effettuazione dell'operazione;

- **i beni acquistati siano destinati all'uso personale** ovvero familiare del cessionario extra-UE.

Come anticipato, questo elenco è una prima sintesi non esaustiva delle principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.